COMUNE DI
BELLINZAGO LOMBARDO

Regione Lombardia

Provincia di Milano

PRC Piano regolatore cimiteriale

Relazione Tecnica: allegato D

CPU ENGINEERING
CONSULENZA E PROGETTAZIONE URBANISTICA
TEL.030941567 fax. 030944121 WWW.CPUSERVIZI.IT info@cpuservizi.it SEDE - INDIRIZZO via Obici 14 - Orzinuovi (BS)

REGOLAMENTO EDILIZIO ARCHITETTONICO CIMITERIALE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ADOZIONE
Deliberazione C.C. _____
del _____

APPROVAZIONE
Deliberazione C.C.
del _____

IMPRESE E LAVORI - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 1 – Tipologia interventi assentiti nel Cimitero

Nel Cimitero Comunale sono consentiti i seguenti interventi edilizi :

a) manutenzione ordinaria;

1. Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano interventi edilizi la posa o la sostituzione di lapidi, la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di contenitori per il verde tipo vasi o fioriere.
2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore.

Tra queste:

a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
b) pulitura delle facciate;
c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
g) posa o sostituzione di lapidi;
h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi per il verde.

Nel caso di manutenzione di edifici funebri quali cappelle o tombe di famiglia, qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
b) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.

Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti della struttura cimiteriale esterna.
L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.

b) manutenzione straordinaria;

Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:

a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate,
b) la sostituzione del rivestimento esterno,
c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali,
d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

c) ristrutturazione edilizia;

Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

Nell'ambito degli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono compresi anche quelli consistenti nella **demolizione e successiva ricostruzione** di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, per l'installazione di impianti tecnologici", e l'aggiunta al terreno di enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.

Nei casi di "**ristrutturazione edilizia**" non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:

a. mantenimento o diminuzione del volume;
b. divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
c. l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;
d. l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il confine edilizio dei manufatti adiacenti e comunque quelli indicati in planimetria;

Nei casi di "ristrutturazione edilizia" comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato la modifica della sagoma è ammessa esclusivamente per la realizzazione di nuovi volumi tecnici. In tal caso la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata attraverso l'utilizzo di nuove tecniche costruttive.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei privati sono soggetti ad approvazione da parte dell'ufficio tecnico comunale il quale si riserva di dare indicazioni riguardo ai materiali ed alla morfologia degli stessi.

d) demolizione;

Gli interventi di "demolizione" si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto.

Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche in previsione della futura ricostruzione di manufatti diversi.

Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.

e) nuova costruzione

Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

1) Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:

a) ossari o nicchie cinerarie;
b) campi di inumazione;
c) campi per la tumulazione;
d) cippi commemorativi e monumenti;
e) servizi;
f) percorsi;
g) aree verdi e arredi;
h) ingressi e recinzioni;
i) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione del recinto;
j) attività commerciali, chioschi;

k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.

2) E' di competenza privata la realizzazione delle seguenti opere edilizie:
a) cappelle/edicole;
b) tombe;
c) piccoli manufatti di arredo delle fosse;

Art. 2 - Imprese private

Per l'esecuzione di lavori - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.
Detti imprenditori o ditte debbono essere autorizzati dall'Amministrazione ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali.
Non è consentito alle Imprese utilizzare lavoratori non in regola con le vigenti norme in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e con le norme in materia tributaria.
Tutti i dipendenti e i titolari delle imprese private impiegate all'interno del cimitero sono tenuti ad osservare un comportamento adeguato al luogo e a non portare all'esterno del camposanto alcun materiale o oggetto senza autorizzazione da parte dell'amministrazione dello stesso.
Per consentire l'esecuzione di lavori di ordine tecnico- amministrativo o a causa di un comportamento inadeguato dei propri dipendenti, le imprese appaltatrici di lavori privati possono essere allontanate dal Cimitero per un periodo di tempo indeterminato.

Art. 3 – Autorizzazione all' esecuzione delle opere:

Non può essere eseguita alcuna opera - nuova costruzione o manutenzione - senza la preventiva **autorizzazione comunale** da stabilirsi secondo le disposizioni dell'ufficio tecnico comunale.
I titoli abilitativi sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare.

I progetti di costruzione o modifica di manufatti cimiteriali (compresa anche la posa del monumento funebre) devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di permesso di costruire o autorizzazione edilizia o altra forma in vigore secondo le disposizioni di Legge, in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
La richiesta va preceduta da un progetto redatto in conformità al piano cimiteriale vigente.
In alcuni casi, stabiliti dalle autorità comunali , tale progetto può essere soggetto anche ad autorizzazione da parte dell' ASL competente.

I progetti di nuova costruzione saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1:20 ed un disegno che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

Il progetto dovrà dimostrare, con appositi schemi, l'agile passaggio delle bare nei diversi punti delle tombe di famiglia, per consentire la loro facile introduzione entro i loculi.

Dovrà inoltre essere presentata la denuncia per le opere in cemento armato come previsto dalla legge 1086/71 e progetto elettrico secondo il DM 37/08.

Al momento della presentazione dell'istanza di concessione dell'area per l'edificazione della cappella, il richiedente deve versare l'intero importo deliberato dal comune, secondo le vigente disposizioni in materia.
Ai sensi della legge, le modifiche alle autorizzazioni già rilasciate o titolo abilitativo che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di nuova richiesta di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia qualora riguardino anche una sola variazione .
I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

Area di cantiere: Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 4 - Abuso edilizio

In ambito cimiteriale costituisce **abuso edilizio**:

a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi;

Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - Caratteristiche architettoniche e tecniche della costruzione

Le sepolture sono suddivise in diverse tipologie secondo il Regolamento Comunale dei Servizi Mortuari.
Tali sepolture, se di nuova costruzione, dovranno essere progettate seguendo la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, Legge 13/1989.

SEPOLTURE

Art. 6 – Caratteristiche edilizio- architettoniche delle Edicole/Cappelle di famiglia.

La costruzione delle Cappelle di famiglia è ammessa nei luoghi e nelle aree indicati dalla tavola degli destinazioni d'uso del PRC, ed il loro utilizzo è soggetto al rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.

PREMESSA: la costruzione delle opere degli edifici funebri deve limitarsi all'area in concessione e non deve in alcun modo essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Il concessionario dovrà rispondere direttamente di eventuali danni alla propria struttura e/o a quelle direttamente adiacenti ad essa in caso di cedimento statico del proprio manufatto.

All'interno delle cappelle o edicole funerarie potranno trovare posto, oltre ai normali loculi per la disposizione delle bare, anche cellette per ossari e urne cinerarie da realizzarsi nelle misure minime previste dalla normativa vigente e contenute all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale.

Le Edicole funerarie/Cappelle avranno le seguenti caratteristiche:

a) STRUTTURA

Potrà essere in mattoni, in C.A. o rivestita in marmo.
Può essere consentito l'utilizzo di altri materiali previa apposita autorizzazione comunale.
Non sono ammesse parti esterne faccia a vista.
Le fondazioni dovranno essere comunque in C.A.

b) CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

Le linee architettoniche e le dimensioni delle edicole sono quelle indicate nei tipi previsti e descritti nelle tavole del PRC.
Sono ammesse soluzioni 'intermedie' o di composizioni articolate che non alterino le misure di ingombro generale sopracitate.
Ogni soluzione architettonica o stilistica che esuli dalla disposizioni previste dal presente regolamento, è comunque soggetta ad autorizzazione da parte dell'ufficio comunale di competenza.

1. RIVESTIMENTI:

La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio cimiteriale.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata comunque marmi lavorati, dello spessore di 2,5 cm, posati uniformemente, seguendo le aperture indicate nello schema.
È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate, nello stile, a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

2. TINTEGGIATURE:

E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dall'Amministrazione.
Sugli edifici è ammesso l'utilizzo di:

a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
b) tinteggio a calce;
c) tinteggio a tempera;
d) tinteggio a base di silicati, preferibilmente steso a velatura e non coprente.

In nessun tipo di intervento edilizio è ammesso l'impiego di tinteggi al quarzo ovvero plastici.
Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

c) FINITURE ESTERNE

1. CANALI DI GRONDA:

I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati preferibilmente in rame.

2. MENSOLE:

Le mensole possono essere realizzate, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali.
In particolare è sconsigliato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come, per esempio, travetti di cemento precompresso (anche se dipinti) o solette in C.A. (anche se intonacate).

3. COPERTINE:

Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame o in piombo.

4. PLUVIALI:

I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, seguendo un andamento curvilineo;
c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
nel caso di facciata, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

d) FINITURE INTERNE
Internamente l'edicola potrà essere rifinita con assoluta libertà di espressione, per la collocazione di opere, materiali e quant'altro si ritenga opportuno.
Si dovrà rispettare la sola distribuzione del tipo prescelto.

e) ELEMENTI DECORATIVI/ACCESSORI
Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto;
b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.

Tutti gli accessori dovranno essere in materiali e forme consoni al luogo ed alla tipologia del manufatto, sono soggetti a rimozione immediata qualora l'autorità competente non ritenga che vengano rispettati tali parametri.

Le porte e gli infissi delle cappelle devono avere materiali e colori in armonia con il manufatto. Tali caratteristiche vanno indicate all'interno del progetto presentato all'autorità comunale competente.

Più in generale, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale indicare per le diverse aree cimiteriali, secondo convenienza, l'uso di colori e toni omogenei; in tal caso i materiali da utilizzare dovranno conformarsi al colore previsto nell'area e, se richiesto, il concessionario dovrà presentare un campione anche fotografico dei materiali da utilizzarsi.

f) CONSOLIDAMENTO
Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, copertura) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Art. 7 - Giunti e camerette nelle tombe di famiglia
Tra le pareti delle Edicole funerarie, delle Stele di famiglia e fra tutte le tombe di famiglia e lungo il giunto contro il muro di recinzione, va prevista un'apposita scossalina in rame da 10/10, atta a riparare i manufatti da ogni infiltrazione d'acqua piovana.
E' consentita la realizzazione di una cameretta ad uso fossa per la collocazione di ossari o urne cinerarie, sotto il livello del pavimento ed entro il perimetro della sepoltura, ad una profondità massima di 1,50 ml dal piano di calpestio.
Sul pavimento dovrà essere previsto un sigillo in materiale non deperibile e a tenuta stagna.

Art. 8 - Disposizioni relative ai lavori all'interno dei cimiteri
La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, o a persona da questi delegata, da un incaricato dell' U.T.C., il quale provvede al controllo dell'esatta identificazione dell'area e dei relativi punti fissi.

Art. 9 – Esclusione lavori nelle giornate festive e pre-festive. Orari di lavoro

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, e comunque indicativamente dal 20 ottobre a 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiale e l'esecuzione di opere salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.
I lavori in corso, per conto di privati, in tale periodo verranno sospesi.
Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione.
La posa di lapidi e le iscrizioni sui paramenti di loculi ed ossari è consentita fino al 28 ottobre di ogni anno e potrà essere ripresa dal 5 novembre successivo.
E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo la chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 10 - Recinzione aree -Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 11 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal servizio di custodia.
E' vietato attivare sull'area concessa, lavori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di manutenzione o riparazione, i concessionari devono provvedere a non recare danno alla proprietà comunale o privata. Questi devono evitare che si occupino in modo stabile o temporaneo aree o parti alcune e che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.
Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori nei giorni festivi le, aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

Art. 12 - Divieto di sosta dei veicoli

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente, solo per il carico e scarico dei materiali pesanti.
E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero i veicoli impiegati nel trasporto dei materiali.

Art. 13 - Responsabilità

Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità degli incarichi assunti e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero, in conseguenza all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Manutenzione sepolture

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.
Per manutenzione delle sepolture si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio Tecnico, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.
I privati possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia, i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli sulle inumazioni e sulle sepolture in loro concessione.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funebre sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi dalla data di comunicazione emessa dall'ufficio preposto.

Art. 15- Lampade votive

Nel Cimitero è istituito il servizio di illuminazione elettrica di alcune sepolture a mezzo di lampade votive.
Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe, sono fissate nei termini e nelle modalità concordate dall'Amministrazione Comunale con la Ditta appaltante.

Art. 16 - Posa lapidi, iscrizioni

1) Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2) Le generalità del defunto devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con DPR 2 maggio 2001, n. 345.
Eventuali espressioni rituali in altre lingue potranno essere autorizzate previa autorizzazione degli uffici competenti allegandone una veritiera traduzione. Se richiesto è possibile ripetere le generalità del defunto in altre lingue.
3) Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali vi siano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5) Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 5 del presente regolamento.
6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, in qualità di portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7) Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di verde di abbellimento quali fiori e piante sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 40

centimetri. In ogni caso gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia del verde.

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo portante i dati anagrafici.
A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Area Tecnica in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con Ordinanza del Sindaco.
Nel caso di cui al comma precedente, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Al momento della realizzazione del monumento deve essere rispettato l'allineamento in pianta e in alzato con le altre sepolture. Nel caso in cui la ditta costruttrice incontri difficoltà per motivi di livellamento del terreno o qualora non sia chiaro l'allineamento dell'area circostante, deve contattare il personale dell'Ufficio Cimiteri.
Se non verrà rispettato quanto sopra riportato questo ufficio provvederà attraverso il proprio personale a far rimuovere il monumento e a depositarlo presso il magazzino del cimitero senza che la famiglia abbia niente a pretendere.

MONUMENTI FUNEBRI
Tutti gli oneri derivanti dallo scavo, dalla formazione della tomba e la posa del monumento funebre sono a carico del concessionario. E' fatto obbligo di sistemare l'area entro un anno.
Monumenti pericolanti che pregiudicassero la sicurezza di terzi, l'igiene e il decoro del Cimitero, dovranno essere riattati dai concessionari, nel termine fissato loro dal Municipio.
In difetto di ciò, i monumenti decadranno dalla concessione.
I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma devono essere introdotti all'interno dell'area cimiteriale già pronti per la posa, salvo piccoli lavori di adattamento o di rifinitura.
I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
I monumenti, di regola, non potranno superare l'altezza di ml 1.20, misurata sopra il cordolo di delimitazione del campo.
Gli elementi verticali di pietra o in marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.
Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10.
Tuttavia per le costruzioni dei monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 5.
Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato questo dovrà essere bordato da cordonatura di sezione non inferiore a cm 10 x 15.
Non si potranno erigere monumenti o mettere altri segni senza che il terreno di fondazione sia convenientemente consolidato.
E' fatto divieto di delimitare e arredare lo spazio sovrastante il vestibolo, delle Tombe di Famiglia.

LASTRE MARMOREE OSSARI – CINERARI E LOCULI
Le celle vengono chiuse con una lastra di marmo, fornita dal Comune.
La sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni viene eseguita dal Comune a spese del concessionario.

Sulla lastra marmorea sono iscritti, con i caratteri e nelle disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché la loro data di nascita e di morte.
E' consentito applicare sulla lastra marmorea una cornice metallica portafoto di fianco ad ogni iscrizione, nonché un vasetto portafiori, di tipo e misura conformi alle disposizioni dell'ufficio comunale preposto.
E' vietata la posa di qualsiasi altro oggetto e il comune si riserva di effettuarne la rimozione senza obbligo di comunicazione al concessionario.
Le spese di chiusura delle celle, delle iscrizioni, della cornice portafoto sono a carico del concessionario.

Art. 17 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettature di epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, coniuge/convivente, figli, genitori, ecc.
Anche per le modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.

Art. 18 – Oggetti ricordo, piante e fiori

E' vietato apporre sulle sepolture oggetti ricordo ed ornamenti facilmente deperibili o fissi.
Sul margine dei tumuli è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza delle lapidi e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.
E' consentita la collocazione temporanea, per onoranze funebri, di oggetti mobili quali vasi, mazzi di fiori, ceri e simili, purché vengano rimossi qualora ritenuti in stato di degrado e/o di abbandono.

Art. 19 - Piante e manutenzioni

La manutenzione continua del suolo cimiteriale è a carico del servizio di custodia.
Tale servizio dovrà provvedere a:

- eliminare le erbe infestanti da percorsi, campi di inumazione e luoghi di transito o sosta;
- garantire la pulizia continua dei tumuli in modo opportuno;
- pulire i locali di frequente uso pubblico, compresi i servizi igienici;
- riordinare secchielli, vasi e quant'altro fornito all'uso dei visitatori;
- a rimuovere gli elementi o i componenti considerati in stato di degrado e/o abbandono, qualora il privato non abbia provveduto allo smaltimento di tali materiali in un tempo ragionevole, per la salvaguardia del decoro e dell'ordine all'interno dell'area cimiteriale.

Il servizio dovrà provvedere, inoltre, allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, depositando il contenuto negli appositi cassonetti. Infine sarà cura del servizio di custodia occuparsi della manutenzione e del taglio dei prati, potare le siepi, innaffiare piante e fiori di proprietà comunale, e dare tempestiva comunicazione all'organo competente di eventuali danni o del difettoso funzionamento degli impianti.
Nel periodo autunnale il servizio di custodia, affiancato dal personale del Comune, dovrà effettuare, entro il periodo delle onoranze funebri e ogni qualvolta risulti necessario, sistematiche e generali pulizie, eliminando foglie e rami secchi e assicurandosi non vi siano rami rotti o cadenti; tale servizio dovrà infine segnalare la presenza di eventuali piante malate o morte, da curare o da sostituire prima dell'inverno.

Art. 20 - Responsabilità dei concessionari e pagamento consumi primari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Economato secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 21 - Divieti

È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculi, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.
Il personale preposto provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.
All'interno dei cimiteri è vietata a chiunque la vendita fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.
E' vietato accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione. L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per la pulizia delle lapidi e annaffiare i fiori, ogni altro uso è considerato improprio.
E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce, gas, telefono, ecc.) interne al cimitero.

Art. 22 Rifiuti

I rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle tombe devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.
Gli innaffiatoi devono essere riposti, dopo l'uso, presso le fontanelle o nel luogo espressamente indicato.

Art. 23 - Disposizioni finali

Quanto non precisamente contemplato nel presente Regolamento è demandato alle disposizioni che verranno impartite dall'organo comunale competente o dal Sindaco.
All'interno dell'area cimiteriale, esclusa l'area generata della fascia di rispetto, non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione e/o all'ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei relativi materiali.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. Pol. M.= Regolamento di Polizia Mortuaria - DPR 10 Settembre 1990, n. 285
C. E.= Commissione Edilizia
C. S.= Coordinatore Sanitario (U. S. L)
U. T. C.= Ufficio Tecnico Comunale
E. P. = Edilizia Privata
S. C. = Servizio di Custodia
R. E. A. C.= Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale